

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA DICHIARAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUGLI INTERESSI DERIVANTI DA DEPOSITI PRESSO LE BANCHE E CASSE DI RISPARMIO, ISTITUITE NELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA O IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UE

1. INTRODUZIONE

La dichiarazione ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito derivante dagli interessi sui depositi in denaro presso le banche e le casse di risparmio di altri Stati membri dell'UE deve essere presentata all'autorità tributaria dal contribuente **residente** entro il 28 febbraio dell'anno corrente per l'anno precedente.

La dichiarazione può essere presentata anche tramite il portale eDavki:

- senza un certificato digitale (si registra utilizzando l'username e la password),
- con un certificato digitale (SIGEN-CA, SIGOV-CA, POŠTA@CA, HALCOM CA, AC NLB).

Per maggiori dettagli sul funzionamento del sistema elettronico eDavki si può consultare il sito: <http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx>.

Il contribuente - residente non è tenuto a presentare la dichiarazione, se l'importo totale degli interessi derivanti da depositi presso le banche e le casse di risparmio istituite nella Repubblica di Slovenia, nonché presso le banche e casse di risparmio degli altri Stati membri dell'UE, percepiti nell'anno fiscale non supera i 1.000 euro.

2. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 1 – CODICE DELLO STATO DELLA DICHIARAZIONE

Lo stato della dichiarazione presentata viene indicato con l'inserimento dell'apposito numero in base al contenuto o allo scopo della dichiarazione in conformità con le disposizioni degli artt. 62 - 64 della Legge [ZDavP-2](#). La casella non deve essere quindi compilata in caso di presentazione della prima dichiarazione per il periodo o viene compilata unicamente **quando la dichiarazione viene presentata con implementazione delle disposizioni della Legge [ZDavP-2](#) che regolano la presentazione successiva o le rettifiche della dichiarazione.**

Codice 1

Il contribuente che per motivi giustificabili non ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine utile, può presentare, presso l'Autorità tributaria preposta ai sensi dell'art. 62 [ZDavP-2](#), la domanda per la presentazione successiva della dichiarazione del reddito. La domanda deve contenere i motivi del ritardo e le prove delle circostanze asserite. Vengono considerati motivi giustificabili le circostanze che il contribuente non ha potuto prevedere o prevenire, e tali da impedire la redazione o la presentazione della dichiarazione del reddito nel termine previsto. La domanda per la presentazione successiva della dichiarazione del reddito deve essere presentata dal contribuente entro otto giorni dalla cessazione dei motivi per il ritardo, e in ogni caso entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Il contribuente è tenuto di norma ad allegare, alla domanda per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dei redditi. Qualora i motivi che impediscono la compilazione o la presentazione della dichiarazione dei redditi permangano ancora all'atto della presentazione della domanda, il contribuente può presentare la domanda per la presentazione successiva della dichiarazione dei redditi senza allegare la dichiarazione dei redditi, in ogni caso con l'obbligo di indicare il termine entro il quale verrà presentata la dichiarazione. Qualora l'Autorità tributaria acconsenta alla presentazione della dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto, fissa con apposito provvedimento il nuovo termine per la presentazione della dichiarazione. Il contribuente che presenta la dichiarazione dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 62 della Legge [ZDavP-2](#), è tenuto ad indicare alla rubrica "Codice stato dichiarazione" della dichiarazione il numero 1 (presentazione dopo la scadenza del termine).

Codice 2

Qualora il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine utile ma non adempia ai criteri per presentare la dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto, potrà, ai sensi dell'art. 63 della Legge [ZDavP-2](#), entro e non oltre la notifica del provvedimento sull'imposizione o entro

l'inizio del controllo ispettivo da parte dell'Autorità tributaria o entro l'avvio della procedura per l'accertamento della violazione o avvio dell'azione penale, presentare la dichiarazione dei redditi sotto forma di autodenuncia. Non è più possibile presentare una dichiarazione dei redditi sotto forma di autodenuncia nel momento in cui subentra per la prima volta una delle circostanze di cui al capoverso precedente. Ai sensi dell'art. 396 della Legge [ZDavP-2](#) il contribuente che ha presentato la dichiarazione dei redditi in base all'autodenuncia non viene sanzionato per la violazione, se versa l'imposta calcolata in base all'autodenuncia. Il contribuente non può presentare una nuova autodenuncia per le obbligazioni, in relazione alle quali ha già in precedenza presentato l'autodenuncia. Il contribuente che presenta la dichiarazione in base all'autodenuncia ai sensi dell'art. 63 della Legge [ZDavP-2](#), è tenuto ad indicare alla rubrica "Codice stato dichiarazione" della dichiarazione il numero 2 (autodenuncia).

Codice 3

Il contribuente può rettificare la dichiarazione dei redditi resa all'Autorità tributaria ai sensi dell'art. 64 della Legge [ZDavP-2](#) fino al momento della notifica del provvedimento impositivo. Il contribuente che rettifica la dichiarazione già presentata prima della notifica del provvedimento impositivo, è tenuto ad indicare alla rubrica "Codice stato dichiarazione" della dichiarazione il numero 3 (Rettifica della dichiarazione già presentata se la decisione non è ancora stata notificata).

3. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 2 – DATI SUL CONTRIBUENTE

Inserire i dati identificativi del contribuente (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e residenza, nonché Stato di residenza).

4. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 3 – DATI SUGLI INTERESSI E I SOGGETTI EROGATORI DEGLI INTERESSI

Nella colonna "**Interessi**" (in EUR)" va indicato l'importo lordo del reddito, arrotondato a due cifre decimali. Nella dichiarazione bisogna inserire l'intero importo degli interessi conseguiti e non solo l'importo che supera l'importo di 1.000 euro. Per i redditi percepiti in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije alla data di percezione del reddito.

Se l'imposta sugli interessi è stata pagata all'estero, il contribuente riporta nella colonna "**Imposta estera (in EUR)**" l'importo dell'imposta corrisposta all'estero, arrotondato a due cifre decimali. Per tali importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije alla data di percezione degli interessi. Il contribuente che chiede la detrazione dell'imposta pagata all'estero deve allegare alla dichiarazione i documenti idonei a comprovare gli obblighi fiscali fuori dalla Repubblica di Slovenia ed in particolare l'importo dell'imposta estera e della base imponibile nonché l'assolvimento definitivo ed effettivo dell'imposta all'estero.

L'elenco delle Convenzioni internazionali vigenti per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia all'indirizzo:

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/.

Nella colonna "**Stato**" occorre riportato lo Stato in cui è stato conseguito il reddito.

Il contribuente riporta i dati sul soggetto erogatore (**nome della banca o della cassa di risparmio, indirizzo della banca o della cassa di risparmio (località, via, numero civico, CAP) e codice fiscale della banca o della cassa di risparmio**). Se al soggetto erogatore non è stato assegnato un codice fiscale ai sensi della Legge [ZDavP-2](#) e della [Legge sull'amministrazione finanziaria – ZFU](#), si inserisce il numero che si utilizza ai fini fiscali nello Stato di residenza del soggetto erogatore del reddito (codice fiscale o altro numero identificativo). Il dato relativo a tale numero non è obbligatorio.

7. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 4 – ALLEGATI

Il contribuente allega la documentazione comprovante i dati relativi ai redditi conseguiti (p.es. la comunicazione sul reddito conseguito all'estero derivante da interessi dall'estero, documento comprovante l'assolvimento dell'imposta all'estero e documenti analoghi). Il contribuente non deve allegare le comunicazioni riguardanti gli interessi derivanti da depositi, trasmessi da banche e casse di risparmio istituite in conformità con la normativa in vigore nella Repubblica di Slovenia.

Se gli interessi sono stati realizzati presso più di sei soggetti eroganti, ovvero sono stati percepiti più di sei pagamenti di interessi, si stampa un'ulteriore dichiarazione specificando che si tratta di parte integrante della dichiarazione....

Per ulteriori informazioni consultare il sito web dell'[Amministrazione finanziaria della RS](#) o contattare il numero telefonico del call center per le imposte delle persone fisiche: 08 200 1001.

